



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0111/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0103/TFNSD/2024-2025

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Giorgia Marina Caccamo - Componente
Giammaria Camici - Componente
Claudio Croce - Componente (Relatore)
Gaia Golia - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 dicembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13024/126pf24-25/GC/SA/mg del 19 novembre 2024 nei confronti del sig. Giuseppe Iodice e la società SSDRL Savoia 1908 FC, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 13024/126pf24-25/GC/SA/mg del 19 novembre 2024 nei confronti:

- del sig. Giuseppe Iodice, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società SSDRL Savoia 1908 F.C., per rispondere della "violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso prima del termine della stagione sportiva 2023-2024 consentito o comunque non impedito che in data 28.6.2024 venisse annunciato sulla pagina Facebook della società dallo stesso rappresentata il tesseramento per la stagione sportiva 2024-2025 del calciatore Bernardino D'Agostino in pendenza di tesseramento dello stesso con la società SSDARL Pompei F.C.";
- della società SSDRL Savoia 1908 F.C., "a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Iodice, così come descritti nel precedente capo di incolpazione."

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1, del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Giuseppe Iodice e la società SSDRL Savoia 1908 F.C., hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l'Avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Filippo Pandolfi, in rappresentanza dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Giuseppe Iodice, giorni 40 (quaranta) di inibizione;
- alla società SSDRL Savoia 1908 FC, euro 300,00 (trecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2024.

IL RELATORE
Claudio Croce

IL PRESIDENTE
Carlo Sica



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato in data 5 dicembre 2024.

IL SEGRETARIO
Marco Lai